

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

DETERMINA N. 45/25/DDA

**ORDINE CAUTELARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 4 E 5, E 9-BIS,
COMMI 4-BIS, 4-TER, 4-QUATER DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA**

DDA/14478 - <http://cacciuttiello.dtsinc.cc>

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”* (di seguito, *“Legge europea 2017”*) e, in particolare, l'art. 2, rubricato *“Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE”*;

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, “*Legge antipirateria*”);

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha apportato ulteriori modificazioni alla menzionata Legge antipirateria;

VISTO in particolare l’art. 2 della Legge antipirateria, il quale dispone che l’Autorità “[...] con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite. Con il provvedimento di cui al comma 1, l’Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l’accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura”.

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI, in particolare, l’art. 8, commi 4 e 5, nonché l’art. 9-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante “*Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14478, acquisita in data 12 marzo 2025 (prot. n. DDA/0000362), è stata segnalata dalla società Sky Italia S.r.l. (in seguito “Sky” o “la Società”), licenziataria dei diritti audiovisivi relativi al campionato mondiale di “Formula 1”



Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

fino al 2027, la messa a disposizione, tramite il sito *internet* <http://cacciuttiello.dtsinc.cc>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *streaming*, tra cui il Campionato mondiale di “Formula 1” 2025;

2. l'istante ha evidenziato che tramite il sito *internet* sopra indicato è stata messa a disposizione la produzione audiovisiva del canale Sky Sport F1, tra cui rientra il campionato mondiale di “Formula 1” 2025, dei cui diritti lo stesso è titolare, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater della citata legge n. 633/41. In particolare, gli elementi sopra descritti evidenziano un'ipotesi di violazione grave, in ragione della continuità della condotta, della sistematicità della violazione e del significativo valore dei diritti della produzione audiovisiva del campionato interessata dalla condotta;
3. con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, del *Regolamento*, l'istante ha presentato motivata richiesta all'Autorità di porre fine alla violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle forme previste dal regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS e ss.mm.ii.;
4. l'istante ha rappresentato, in particolare, che: “[...] E’ pertanto sussistente la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile a Sky Italia s.r.l., titolare esclusivo dei diritti sull’evento oggetto dell’istanza e, anche in considerazione delle tempistiche di messa a disposizione dell’opera e della necessità di salvaguardare il valore economico connesso a tali diritti (che verrebbe inevitabilmente pregiudicato in assenza di un intervento che tuteli la competizione sin dal primo evento), si chiede all’Autorità di ordinare in via cautelare la cessazione della condotta illegittima. [...]”;
5. il soggetto istante ha inoltre richiesto che i destinatari del presente provvedimento procedano, attraverso segnalazioni successive, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, il soggetto istante ha indicato i siti internet e le piattaforme gestite o autorizzate dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto le suddette manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate;
6. sotto il profilo tecnico l'accesso da parte dell'utenza al contenuto in violazione del diritto d'autore ha luogo mediante protocollo http, previa verifica dell'autenticazione di ciascun utente attraverso le credenziali incorporate in ognuna delle URL e successivo re-indirizzamento allo “streaming server” della richiesta del contenuto corrispondente. Quindi, la IPTV pirata oggetto della presente comunicazione distribuisce il segnale video agli utenti che, dietro il pagamento di cifre sensibilmente inferiori rispetto agli abbonamenti legali, vengono abilitati alla visione di numerosi contenuti a pagamento su tutti i principali dispositivi;
7. dalle verifiche condotte sul medesimo sito risulta l'effettiva messa a disposizione dei link per accedere alle opere audiovisive aventi ad oggetto anche manifestazioni

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

sportive trasmesse in diretta, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare, e dunque diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41;

8. dalle verifiche condotte, la Direzione ritiene altresì sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*, avendo l'istante adeguatamente provato sia il carattere manifesto della violazione dei diritti, sia l'esistenza della minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile;
9. dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio risulta registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@withheldforprivacy.com e 9fca7779deaa416d882daaa71dfdf8a7.protect@withheldforprivacy.com;
 - la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Amarutu Technology Ltd, con sede in Level123, One Island East, Westlands Road., Quarry Bay, Hong Kong, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuses@koddos.com e abuse@ipv4superhub.com, società cui risultano riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Francoforte, Germania;
10. dai riscontri effettuati risulta che il sito oggetto dell'istanza consente l'accesso ad una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *streaming*, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare. Emerge altresì che la condotta riveste carattere massivo, investendo anche una pluralità di eventi, tutti rientranti nella produzione audiovisiva relativa al campionato mondiale di "Formula 1", ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater della legge sul diritto d'autore;
11. la Direzione ritiene sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*. In particolare, quanto al *periculum in mora*, questo è provato dal valore economico dei diritti violati, il cui valore risiede proprio nella trasmissione in diretta rispetto all'evento. Infine, il *fumus boni iuris* è provato dalla titolarità dei diritti in capo al soggetto istante e dalla conseguente diffusione illecita operata attraverso il sito oggetto di istanza. Gli elementi evidenziati sono tali da provare la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per il titolare dei diritti;
12. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

13. l'art. 9-bis, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che l'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;
14. l'ordine cautelare è notificato, altresì, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *Regolamento*, cessando la messa a disposizione della produzione audiovisiva del campionato mondiale di "Formula 1" 2025. Qualora ciò si verifichi, la Direzione revoca il presente ordine cautelare ed archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b);
15. l'articolo 9-bis, comma 4-*quinqies*, stabilisce che il soggetto istante comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-*quater* i siti internet/indirizzi telematici su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d'autore o connessi oggetto dell'istanza in esame. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate;
16. l'Autorità, tramite la piattaforma "Piracy Shield", i cui requisiti tecnici e operativi sono stati definiti nell'ambito del tavolo tecnico istituito in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, comunica le stesse ai destinatari del provvedimento i quali procedono, secondo le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 2, comma 5, della Legge antipirateria e 9-bis, comma 4-*sexies* del *Regolamento*, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni;
17. i destinatari del presente ordine cautelare possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Nicola Viceconti, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/14478", entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, del *Regolamento*;
18. la proposizione del reclamo avverso i blocchi eseguiti in attuazione delle successive segnalazioni deve del pari avvenire entro cinque giorni lavorativi ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, dal blocco medesimo di cui viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito www.agcom.it;
19. la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del presente ordine cautelare;

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

20. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine cautelare di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://cacciuttiello.dtsinc.cc>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria entro 24 ore dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere in via cautelare alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://cacciuttiello.dtsinc.cc>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro 24 ore dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione dell'accesso al sito <http://cacciuttiello.dtsinc.cc> e a tutti i futuri nomi a dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni che saranno comunicati dall'Autorità, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 4-sexies, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 8, del *Regolamento*, in caso di inottemperanza al presente ordine cautelare e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5, la direzione ne informa l'Organo Collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione del presente ordine cautelare sul sito *internet* dell'Autorità

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore